

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 857

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ILARIA FONTANA, AMATO, CARAMIELLO, CASO, CHERCHI, SERGIO COSTA, FEDE, L'ABBATE, MORFINO, PAVANELLI, QUARTINI, TORTO

Modifiche ai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 13 agosto 2010, n. 155, e alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernenti misure per il contrasto dei cambiamenti climatici

Presentata il 2 febbraio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della passata legislatura è stata approvata una modifica storica della Costituzione italiana, che non soltanto contempla la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma inoltre menziona, tra le finalità, anche « l'interesse delle future generazioni ». Il principio di equità intergenerazionale è il motore di numerose riforme in materia di lotta ai cambiamenti climatici come, ad esempio, nel caso della sentenza della Corte costituzionale tedesca del 24 marzo 2021, che ha sancito la tutela dell'interesse delle future generazioni quale diritto azionabile rispetto alle misure adottate dallo Stato per contrastare i cambiamenti climatici. Questa necessità è sorta dall'esigenza di avviare immediatamente iniziative il cui orizzonte temporale è l'anno 2030, stabilendo speci-

fici obiettivi quantitativi, quali la riduzione delle emissioni di gas serra almeno del 65 per cento entro il 2030 rispetto al livello del 1990 e almeno dell'88 per cento entro il 2040, prevedendo inoltre il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2045, anticipando di cinque anni il conseguimento dell'obiettivo fissato dall'Unione europea al 2050.

Il nostro Paese ha adottato, nel corso del tempo, anche altri provvedimenti importanti, come il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (cosiddetto « decreto Clima »), il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), un nuovo piano energetico nazionale che va di pari passo con l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, fino all'istituzione, nel 2021, del Ministero della transizione ecologica (ora ride-

nominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). La necessità è adesso quella di riadattare l'assetto normativo per accompagnare il raggiungimento degli obiettivi fissati in materia e per questo motivo occorre rafforzare i criteri sui quali si basano le valutazioni ambientali per la costruzione di nuovi impianti e per la determinazione delle quote di emissioni climalteranti, occorre dare maggiore peso al ruolo dei comuni nella lotta ai cambiamenti climatici e, infine, occorre dotare il Paese di un coordinamento che, grazie al fondamentale contributo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), possa indirizzare al meglio le azioni da porre in essere specialmente in materia di risanamento della qualità dell'aria laddove i valori limite della qualità dell'aria ambiente siano stati superati.

L'articolato della presente proposta di legge si compone di dieci articoli che modificano: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto concerne i criteri autorizzativi degli impianti oggetto di valutazione circa il loro impatto sull'ambiente; la legge 14 gennaio 2013, n. 10, in materia di verde urbano e, infine, il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, concernente la qualità dell'aria ambiente.

L'articolo 1 della presente proposta di legge mira a includere un'analisi del ciclo di vita dei rifiuti prodotti dai nuovi impianti da realizzare oggetto di autorizzazione ambientale, nonché a prevedere, in fase di autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'uso prioritario di fonti energetiche rinnovabili per il loro esercizio. Conseguentemente, l'articolo 2 dispone che un'analisi del ciclo vita e degli impatti climatici sia effettuata già nella fase dello studio di impatto ambientale, quale documento propeedeutico alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Le numerose bonifiche rendono necessaria, inoltre, la definizione di limiti di emissione più stringenti per l'autorizzazione all'esercizio di impianti che abbiano un impatto ambien-

tale in siti di interesse nazionale (SIN) come indicato all'articolo 3 della presente proposta di legge. L'articolo 4 prevede che sia possibile effettuare un riesame dei limiti fissati nell'AIA per gli impianti o fissare nuovi limiti qualora gli stessi non siano stati precedentemente fissati da parte dell'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo, a fronte dell'adozione di eventuali nuove disposizioni nazionali per il contrasto dei cambiamenti climatici che possano applicarsi agli impatti generati dall'impianto oggetto di autorizzazione. Tale impostazione non è nuova nel panorama della regolamentazione delle emissioni nell'ambiente: essa segue, infatti, quanto già ampiamente presente a livello normativo in materia di revisione delle autorizzazioni esistenti a fronte del rilascio da parte dell'Unione europea di nuove migliori tecniche disponibili (BAT – *best available techniques*). In tal senso, l'articolo 5 specifica altresì che le autorizzazioni ambientali rilasciate ai sensi dell'articolo 271 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedano l'applicazione di limiti in emissione anche per i regimi di funzionamento relativi alle fasi di avviamento degli impianti, in aggiunta alle limitazioni già previste per le fasi a regime. L'articolo 6, inoltre, dispone l'abrogazione dell'articolo 273 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 concernente le emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione, che prevede deroghe in scadenza al 31 dicembre 2023.

Si prevede inoltre che i comuni debbano avere un nuovo ruolo nell'assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Strategia nazionale per la biodiversità per il 2030, attraverso l'incremento del numero di alberi presenti nel tessuto urbano ma anche della loro funzionalità. Per tali ragioni si prevedono alcune integrazioni alla legge 14 gennaio 2013, n. 10: in particolare, l'articolo 7 interviene in materia di copertura arborea, oltre al numero di alberi messi a dimora, e l'articolo 8 introduce il concetto di perdita netta degli spazi verdi urbani, che costituisce un tassello fondamentale anche della Strategia europea per la biodiversità per il 2030.

La presente proposta di legge, infine, dispone un rafforzamento degli strumenti di *governance* ambientale e di controllo dell'applicazione di programmi, strategie, indirizzi e linee guida relativi alla lotta ai cambiamenti climatici, attraverso un maggiore contributo da parte degli organi previsti dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010 in materia di qualità dell'aria ambiente. All'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010 sono, infatti, presenti una serie di misure da adottare qualora si verifichi il superamento dei valori limite della qualità dell'aria, che sono rafforzate dalla presente proposta di legge con la disposizione che rende cogenti anche gli indirizzi e le linee guida del Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010. Questa integrazione avrà l'effetto di rendere più stringenti le misure previste dai piani regionali per il risanamento della qualità dell'aria, la cui efficacia sarà inoltre oggetto di indagine biennale da parte del citato Coordinamento affinché gli indirizzi e le linee guida dallo stesso elaborati possano costantemente garantire la coerenza tra la

pianificazione nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente e gli interventi di risanamento delle situazioni critiche da parte delle regioni. Il rafforzamento delle competenze del citato Coordinamento è in linea con quanto già avvenuto in altri Paesi europei, in particolare in Germania con il Consiglio di esperti per le questioni climatiche (*Expertenrat für Klimafragen*) che ogni due anni esprime al Parlamento un parere sui precedenti sviluppi delle emissioni di gas serra, sull'andamento delle emissioni annuali e sull'efficacia delle misure adottate al fine di raggiungere gli obiettivi di protezione del clima.

Con la consapevolezza che dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti strategici in materia di emissioni in atmosfera dovute all'agricoltura, ai trasporti e alle industrie altamente impattanti già oggetto di misure per favorire una transizione giusta, la presente proposta di legge comunque determina una maggiore rispondenza della normativa in materia sia ai nuovi principi sia alle sempre più stringenti necessità di monitoraggio dei progressi del Paese verso il raggiungimento della neutralità climatica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 16 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, dopo le parole: « e conformemente alla parte quarta del presente decreto » sono inserite le seguenti: « e a fronte di analisi del ciclo di vita »;

b) alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , privilegiandone l'autoproduzione o il consumo da fonti di energia rinnovabile ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis)* un'analisi della coerenza del progetto ai fini dei possibili impatti sui cambiamenti climatici nell'intero ciclo di vita, finalizzata alla valutazione dei conseguenti impatti climatici e all'individuazione di interventi compensativi ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 4-ter dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* quando nel territorio in cui è ubicata l'installazione o nell'area oggetto dei probabili effetti significativi sull'ambiente insistano siti di interesse nazionale ai fini della bonifica di cui agli articoli 252

e 252-*bis* ovvero l'installazione, in ciascuno dei tre anni precedenti, abbia superato le soglie di valutazione inferiore della qualità dell'aria ambiente di cui all'Allegato II annesso al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 4 dell'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) i piani e i programmi nazionali e regionali stabiliscono obiettivi che, a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, rendono necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « condizioni di costruzione » sono inserite le seguenti: « , di avviamento »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali valori limite possono anche essere riferiti a flussi di massa annuali di emissioni per specifici inquinanti, a valori medi orari di emissione e a limiti al numero di ore di funzionamento degli impianti »;

c) al comma 5, dopo le parole: « condizioni di costruzione » sono inserite le seguenti: « , di avviamento ».

Art. 6.

(Abrogazione dell'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«*c-bis*) proporre misure volte a contrastare la perdita netta di spazi verdi urbani, individuando azioni volte a incrementare la copertura arborea in ogni città, da attuare attraverso il piano di cui alla lettera c) ».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , atte a contrastare la perdita netta di spazi verdi urbani ».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

1. Al primo periodo del comma 11 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo le parole: « effetto serra » sono inserite le seguenti: « , negli indirizzi e nelle linee guida elaborate dal Coordinamento di cui all'articolo 20 ».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Il Coordinamento di cui al comma 1, con cadenza almeno biennale, elabora gli

indirizzi e le linee guida di cui al comma 2 tenendo conto dei risultati derivanti dall'attuazione dei piani regionali per il risanamento della qualità dell'aria ovvero di ogni altro strumento di pianificazione per il ripristino di idonee condizioni della qualità dell'aria ambiente, previsti dalle regioni ai sensi dell'articolo 9.

2-ter. Gli indirizzi e le linee guida elaborate ai sensi del comma 2 sono resi disponibili al pubblico dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 18, unitamente all'informazione ambientale concernente le emissioni atmosferiche degli impianti di produzione di energia con potenza installata superiore a 300 MW ».



19PDL0023090